

**SUL TOMISMO GIURIDICO.
RISPOSTA A DANILO CASTELLANO**

di

Elvio Ancona

(Università degli Studi di Udine)

Premessa

Daniilo Castellano torna a parlare del volume *Il tomismo giuridico del secolo XX. Antologia di autori e testi* in una “Replica” alle risposte da me già fornite su questa stessa rivista¹ alla sua prima recensione. In effetti, si tratta di una “replica” nel senso originario del termine, ossia di una ripetizione di critiche già mosse al volume, e non occorrerebbe, forse, aggiungere molto di più a quanto già detto di rimando al riguardo. Ci sono tuttavia ragioni per cui credo che valga la pena di riprendere l’argomento, perché in questa polemica ciò che sempre più chiaramente appare in gioco non è solo la difesa di un libro, generalmente apprezzato², e neanche solo il significato del tomismo, su cui si è già detto, ma il metodo stesso della ricerca filosofica, il modo in cui si discute di queste “cose”.

¹ Cfr. L'Ircocervo, 1 (2018).

² Il volume è stato oggetto di recensioni positive (a parte, ovviamente, quella di Castellano) nel corso di due giornate di studio, la prima svoltasi presso l’Università di Udine, il 6 aprile 2016 (con interventi di Aldo Vendemiati, Mario Ricciardi, Franco Todescan e Daniilo Castellano), e la seconda presso la Facoltà di Teologia di Lugano, il 28 novembre 2016 (con interventi di Francesco Viola, Markus Krienke, Antonio Vernacotola Gualtieri d’Ocre, Andrea Favaro, e del sottoscritto). Gli atti della seconda giornata sono in corso di pubblicazione presso la casa editrice Giappichelli col titolo *Prospettive di etica del diritto*, a cura di Markus Krienke.

Accuse infondate

Richiamerò a mia volta, molto brevemente, l'oggetto del contendere. L'accusa fondamentale che Danilo Castellano mi rivolge è di non aver saputo cogliere il significato autentico del tomismo, di non averlo espresso, o tentato di esprimere, e peggio ancora, di ritenere che quel significato non sia identificabile, raggiungibile, e anzi non debba essere raggiunto. Tuttavia, quest'accusa non appare fondata. Nella mia prima risposta, citando una serie di autorevoli studi sull'argomento, si fa notare che «esistono (almeno) due accezioni di tomismo, in senso stretto e in senso lato, e che la lamentela di Castellano riguardava l'assenza del criterio per individuare il tomismo in senso stretto, quello che per lui è il tomismo *tout court*, il tomismo autenticamente fedele al nucleo speculativo della filosofia dell'Aquinate. Tuttavia, non di questo intendeva occuparsi il volume recensito. Esso si rivolgeva piuttosto al tomismo in senso ampio, quello di chi effettivamente nei suoi scritti si è richiamato alla filosofia dell'Aquinate per fondarvi la propria concezione giuridica, a prescindere dal fatto che vi sia rimasto più o meno fedele: *il tomismo storico, non il tomismo speculativo*». Ora, come si può vedere, non manca in queste righe una illustrazione di come si intenda il tomismo, in particolare una determinazione del tema del volume, il tomismo in senso lato: potrà non piacere a Castellano, ma non può dire che non ci sia.

Quanto al tomismo in senso stretto non si dice affatto che non esista un'essenza teoretica del tomismo, o che non sia conoscibile. Non si dice che non sia importante. Sostenerlo equivale a falsificare il mio pensiero. Si precisa tuttavia l'obiettivo del lavoro, che non era teoretico, ma storico-filosofico. Non si capisce cosa ci sia di scandaloso in tutto questo. Proporsi un simile obiettivo non significa negare la legittimità, e neppure la necessità dell'indagine teoretica. Anzi si potrebbe dire che è propedeutico ad essa. Del resto, su cosa si potrebbe teoretizzare se prima non si conoscono i testi e le loro interpretazioni? Sui propri pensieri?

Il tomismo dunque ha una sua identità, un'essenza teoretica, che ne determina il significato specifico, ma può anche essere inteso in un'accezione più ampia, conformemente all'opinione della maggior parte degli studiosi che se ne sono occupati. A questo proposito occorre fare una precisazione. Quest'accezione non è accreditata solo da Margherita Maria Rossi, ma da molti altri autori che ho citato nella mia risposta iniziale e che Castellano sembra dimenticare: Shanley, Mantovani, Cessario, Kennedy, Weishepl, Giaccon, per limitarci a quelli già citati. In effetti, questa dimenticanza induce qualche sospetto e richiama alla mente un particolare curioso della replica di Castellano. Egli sostiene erroneamente di essere accusato di non comprendere la «lingua straniera degli autori raccolti». Ora, io non ha mai rivolto a Castellano un'accusa del genere. Non posso però non constatare che la letteratura filosofica in lingua straniera da lui non viene considerata.

Quanto poi all'accezione più ampia, Castellano sostiene che ammettere una pluralità di vedute intorno al tomismo non è una ricchezza, ma equivale a legittimare l'errore e che, secondo la mia concezione, «il dibattito non sarebbe metodo, ma sostanza», mentre in realtà – egli ci ricorda, come se si fosse detto il contrario - «la dialettica è metodo della filosofia, non è la filosofia». Ora, a parte il carattere tendenzialmente integralista della sua prima asserzione, la cosa più grave è che ancora una volta egli falsifica il mio pensiero, ricadendo nella solita fallacia, la cosiddetta fallacia del fantoccio o dell'uomo di paglia, consistente nell'attribuirmi tesi mai sostenute al fine di giustificare la propria teoria. In effetti, egli mi critica per una posizione che non mi appartiene, come dimostrano i miei scritti sull'argomento³. Io non ho mai sostenuto la tesi della “ricerca per la ricerca” o della dialettica come fine a se stessa, e ritengo invece che il dibattito sia appunto metodo e via per raggiungere la verità. Non credo che lo ritenga invece Castellano, che antepone la sua verità al dibattito, al metodo e

³ Cfr. in particolare *Via iudicii. Contributi tomistici alla metodologia del diritto*, Cedam, Padova 2012.

alla via, che pretende di conoscerla senza aver percorso la strada che conduce ad essa, perdendo così sia la strada che la verità.

Segue l'accusa di non considerare la giuridicità in sé e per sé. Anche in questo caso però Castellano dimostra una lettura quantomeno superficiale dei testi. La risposta alla sua domanda si potrebbe infatti desumere facilmente da una considerazione attenta dell'introduzione, in particolare del suo primo paragrafo, dove, con riferimento alle tesi del giusnaturalismo "classico", si parla dell'apporto dell'Aquinate alla riflessione giuridica.

Infine, Castellano ritorna sulla sua critica principale: si adotta un'accezione di Tomismo che ha consentito di includere nel volume coloro che, come Maritain, Finnis e MacIntyre, solo nominalisticamente si richiamano all'Aquinate, mentre altri autori che, come Composta, meritavano di essere inseriti, ne sono stati esclusi.

A questa critica si è già risposto illustrando i motivi della selezione effettuata. D'altra parte, già nell'introduzione del volume i curatori avevano manifestato chiaramente la consapevolezza che tale selezione era perfettibile e non avanzava alcuna pretesa di esaustività, che aveva un valore esemplificativo e che costituiva solo il primo passo di un percorso, auspicando una prossima pubblicazione in cui portare a compimento l'opera iniziata. Si potrebbe forse osservare che alcune scelte potevano essere diverse, e questo è indubbiamente vero. Come è scritto nell'introduzione, si è cercato di dare voce alle principali aree e anime del tomismo giuridico, e sicuramente si può discutere sulla maggiore o minore rappresentatività di qualche autore, ma non sul fatto che possano tutti essere qualificati "tomisti", perlomeno nel senso lato di cui si è detto.

C'è del nominalismo in tutto ciò? Tomista è stato da noi considerato chi intende seguire l'insegnamento di Tommaso. Se si riferisce al pensiero di Tommaso come alla base speculativa della propria riflessione, ritenendo che il suo insegnamento sia ancora valido, è tomista. Sarebbe nominalista se spacciasse per tomiste tesi che appar-

tengono ad altri autori, altrimenti si potrà accusarlo di essere un cattivo interprete di Tommaso, ma non di non essere tomista.

Ma su quali basi poi Castellano contesta il tomismo di alcuni autori? Per quanto si cerchi, appare difficile rinvenire nella recensione e nella replica un serio confronto con i testi e la letteratura critica. In cambio, si accusa il curatore di presunzione e mancanza di umiltà. Ora, temo che queste accuse finiscano per ricadere su chi le ha pronunciate. Se si critica un autore senza citarne i testi e la letteratura critica, se non ci si impegna in una verifica attenta e puntuale delle proprie interpretazioni, soprattutto quando i testi e la letteratura critica sembrano dire esattamente il contrario, come chiamare questo atteggiamento?

Mi limiterò a un paio di esempi.

Esempi

Cominciamo con MacIntyre, cui Castellano dedica una speciale attenzione, pur non essendo tra gli autori antologizzati, ma solo nominato come meritevole di essere inserito nella lista dei filosofi di orientamento tomistico che si sono occupati di argomenti giuridici.

Ebbene, Castellano ci dice che «MacIntyre [sic] non può essere giudicato legittimamente tomista» sulla base di una serie di ragioni delle quali non è peraltro dato rinvenire alcun riscontro testuale, e comunque senza un'adeguata documentazione. L'unica fonte che viene menzionata è infatti la tesi di un anonimo laureando del 2006-7 discussa con Gabriele De Anna. Dunque, vediamo. Da un lato abbiamo una bibliografia praticamente sterminata sul tomismo di MacIntyre⁴. Dall'altro abbiamo

⁴ Mi limiterò a menzionare alcuni lavori in cui il riferimento al tomismo di MacIntyre compare fin nel titolo: J.V. CARINO, *Re-thinking Catholic Philosophy: Alasdair MacIntyre and the Tension within Thomism*, *Kritike*, 10, 2 (December 2016), pp. 191-209; J.E. DE SOUSA, *Alasdair MacIntyre e o tomismo: notas sobre three rival versions of moral inquiry*, *Pensando - Revista de Filosofia*, 6, 11 (2015); J. C. SAGUT e N.M. CASTILLO *Alasdair MacIntyre on Thomism and The Status of Modern Moral Inquiry*, *Philippiana Sacra*, vol. 50, 149 (2015) pp. 47-70; C. ROUARD, *The Thomism of Alasdair MacIntyre*. Ame-

una tesi di laurea, peraltro anonima, del 2006-7. Ma Castellano non sembra nutrire dubbi su quale sia la parte verso cui pende la bilancia. Se lo dice la tesi di laurea sarà sicuramente vero. Si resta senza parole: in effetti, come resistere a un argomento siffatto? Cosa obiettare davanti ad un'autorità tanto eminente? Eppure, così supportata, la tesi di Castellano si rivela alquanto debole. Non sappiamo su quali testi si basa la sua critica, e l'unico documento che esibisce è una tesi di laurea. Ora, si potrebbe discutere a lungo sulla maggiore o minore fedeltà di MacIntyre al nucleo speculativo del tomismo. Non è questa la sede per farlo, perché una trattazione su un tema così complesso non si può liquidare in poche battute, come fa il nostro critico. Ma quello che appare innegabile è che MacIntyre si richiami espressamente al pensiero di Tommaso, lo assuma come guida e lo difenda contro le tradizioni rivali della modernità. In questo senso, per le ragioni suddette, nell'accezione di "tomismo" sopraesposta, MacIntyre non può non essere considerato tomista, come attestano i molti studi citati.

Castellano prosegue dicendo di non capire «come Ancona possa affermare dogmaticamente (attribuendosi l'autorità di maestro) che McIntyre abbia 'dimostrato un'intelligenza profonda del pensiero di Aristotele e di san Tommaso' e 'la capacità di considerare l'esperienza contemporanea alla luce dei principi aristotelici e tomistici'». Dunque, vediamo. Chi è che sarebbe autorizzato a fare affermazioni sul pensiero di MacIntyre?—Chi si riferisce ai suoi testi e alla bibliografia in lingua nazionale e internazionale che lo riguarda o chi menziona solo una tesi di laurea? E chi, tra costoro, afferma dogmaticamente, come se si attribuisse l'autorità di maestro? Ora, io

rican Catholic Philosophical Quarterly, 88 (2014), 659–684; T. OSBORNE, *MacIntyre, Thomism and the Contemporary Common Good*, *Analyse & Kritik*, 30 (2008), pp. 75–90; C.S. LUTZ, *Tradition in the Ethics of Alasdair MacIntyre: Relativism, Thomism, and Philosophy*. Lanham, Lexington books, 2004; K. REAMES, *Metaphysics, History, and Moral Philosophy: The Centrality of the 1990 Aquinas Lecture to MacIntyre's Argument for Thomism*. *The Thomist*, 62 (1998), pp. 419–443; J. HALDANE, *MacIntyre's thomist revival: What next?*, in J. HORTON & S. MENDUS (eds.), *After MacIntyre: Critical Perspectives on the Work of Alasdair MacIntyre*. University of Notre Dame Press 1994, pp. 91-107; R.P. GEORGE, *Moral Particularism, Thomism, and Traditions*. *Review of Metaphysics*, 42 (1989), pp. 593–605.

l'autorità di maestro la lascio volentieri a Castellano, ma nondimeno lo posso assicurare che quando parlo di un autore so quel che dico.

Non possiamo tralasciare poi il caso di Finnis.

Castellano afferma che «a proposito di Finnis, Ancona dovrebbe riflettere sul fatto che non sono i termini usati da un autore che danno significato al suo pensiero ma è il pensiero che dà significato alle parole». Sì, ma anche Castellano dovrebbe sapere che non si può conoscere il pensiero se non passando attraverso le parole, e che definire un pensiero in contrasto con le parole vuol dire semplicemente immaginarselo.

A Castellano, poi, «poco importa che Finnis abbia usato il termine opzione, il problema – egli dice - è quello del Kantismo finnissiano». Ora, di quale Kantismo finnissiano stiamo parlando? Se si leggesse *Natural Law and Natural Rights*, o *Aquinas*, si saprebbe che Finnis critica apertamente in più punti Kant, e, ad esempio, specificamente l'etica kantiana in *Aquinas*, V.2. Dunque, su quali basi Castellano parla di Kantismo finnissiano? Che cosa ha letto? Si è letto almeno le 385 pagine di *Aquinas. Moral, political and legal Theory*? E se le ha lette, perché non ci indica i passi in cui è dato rinvenire un supporto per le sue affermazioni? A dire il vero, qualcosa Castellano dice di aver letto, un'intervista a Finnis rilasciata a un quotidiano (ancora una volta anonimo) «qualche anno fa», dove il filosofo australiano – scrive Castellano - «afferma erroneamente che Tommaso d'Aquino è un fondatore del pensiero moderno». Non dubitiamo che sia vero. Ma che cosa significa? Cosa intendeva Finnis in quell'intervista per “pensiero moderno”? In che senso Tommaso lo avrebbe fondato? sotto quali aspetti? Fino a che non se ne chiarisce il contesto, un'affermazione del genere può voler dire molte cose. E in ogni caso non prova che Finnis non sia tomista. Io non sono finnissiano ma non posso tollerare che se ne stravolga il pensiero solo sulla base – a quanto pare e ci viene detto – di un'intervista pubblicata “qualche anno fa su un quotidiano” (anonimo).

Infine, Castellano stabilisce che «queste informazioni sono sufficienti, anche se ci rendiamo conto che i cenni non sono argomentazioni». Eh no, caro Castellano, quando si parla di questi temi non bastano pochi cenni, soprattutto quando sono contraddetti da una mole impressionante di dati. Occorre documentarsi, e argomentare, altrimenti si rischia di non farsi comprendere dai lettori o, purtroppo e peggio, non essere considerati credibili in virtù dello scarso fondamento fornito alle proprie tesi.

Considerazioni conclusive

In base a quanto abbiamo visto le osservazioni critiche di Danilo Castellano si dimostrano inconsistenti sotto tutti gli aspetti. Castellano postula una nozione di tomismo che non trova riscontro in buona parte della letteratura critica sull'argomento e pretende che ci si adegui ad essa, pena l'irrelevanza teoretica e l'implausibilità scientifica di qualsiasi ricerca. In questo modo egli manifesta un atteggiamento ideologico e veramente nominalistico: tomista è ciò che lui decide essere tale. Non importano i testi, non importano le interpretazioni, non importano le argomentazioni, importa solo ciò che lui pensa. Le uniche pezze d'appoggio che è dato rinvenire nella sua replica sono una tesi di laurea anonima e un'intervista pubblicata su un quotidiano anonimo. Mi sembra veramente un po' poco, per usare un eufemismo.

Infine, non si può non notare con rammarico che Danilo Castellano, noto per le sue battaglie contro la filosofia moderna, si sia a tal punto dedicato al suo obiettivo polemico da assimilarne il metodo. Il suo infatti è proprio il modo di procedere assiomatico-deduttivo tipico di quella che Francesco Gentile chiamava la "geometria legale moderna"⁵. In esso non vi è nulla di dialettico, come egli vorrebbe. Semmai, nei suoi tentativi di confutazione, inficiati da fallacie e deformazioni dell'altrui pensiero,

⁵ Cfr. F. Gentile, *Filosofia del diritto*, ESI, Napoli 2017.

possiamo ravvisare una forma di eristica, altra prassi ampiamente utilizzata in epoca moderna. In questo senso egli si atteggia proprio come un epigono della modernità, l'ultimo (solo in senso cronologico, si intende) dei geometri legali.